



**Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF);  
adeguamento dell'allegato 1 (elenco delle malattie professionali)**

Entrata in vigore prevista per il 1° aprile 2018.

Rapporto esplicativo

Berna, novembre 2017

## **Indice**

1. Situazione iniziale .....	3
2. Modifica dell'ordinanza proposta .....	3
3. Commento all'allegato 1 OAINF .....	3
4. Entrata in vigore.....	5

## **1. Situazione iniziale**

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le prestazioni assicurative sono effettuate sia in caso d'infortuni professionali e non professionali sia in caso di malattie professionali. Sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi (art. 9 cpv. 1 LAINF). L'articolo 14 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) stabilisce che l'elenco delle sostanze nocive e delle malattie provocate da determinati lavori ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAINF figura nell'allegato 1 dell'ordinanza.

L'elenco delle malattie professionali facilita l'assunzione delle prove riguardanti il nesso tra una causa nociva per la salute e la malattia professionale che ne consegue. Secondo la giurisprudenza, l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a fornire prestazioni per la malattia professionale se la malattia è riconducibile per più del 50 per cento a un effetto dovuto a motivi professionali (esposizione) causato da una sostanza che figura nell'elenco (sostanza dell'elenco). Se nessuna sostanza dell'elenco viene presa in esame come causa della malattia, la malattia professionale è riconosciuta come tale soltanto se all'esposizione per motivi professionali può essere attribuita almeno il 75 per cento della causa.

## **2. Modifica dell'ordinanza proposta**

L'elenco delle malattie professionali conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza è rimasto invariato da più di un decennio. È pertanto necessario adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche sulle sostanze nocive e sugli effetti meccanici sulla salute. Le modifiche riguardano essenzialmente l'inserimento di altre sostanze nocive per la salute come per esempio gli acrilati, le ammine alifatiche e i lubrificanti di raffreddamento sintetici. Inoltre l'attuale elenco degli agenti fisici sarà ampliato in alcuni punti nella definizione e completato con la diagnosi della sindrome del martello ipotenare.

## **3. Commento all'allegato 1 OAINF**

In particolare, l'elenco delle sostanze nocive ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge è completato come segue.

### **Acrilati**

Le malattie professionali causate dagli acrilati interessano sia la pelle (dermatiti da contatto irritative e allergiche) sia le vie respiratorie (effetto irritante, asma professionale) e sono osservate soprattutto in seguito all'impiego di adesivi a base di acrilato.

### **Ammine alifatiche**

Si riscontrano in particolare malattie professionali della pelle, ad esempio in seguito all'utilizzo di indurenti amminici nei sistemi di resina epossidica o di ammine come emulsionanti nelle emulsioni lubrificanti di raffreddamento. Le ammine alifatiche hanno un effetto sensibilizzante sulle vie respiratorie e un effetto irritante sulle congiuntive, sulla cornea dell'occhio e sulle mucose delle vie respiratorie superiori e inferiori.

### **Ammine aromatiche e parafenilendiamina**

Il termine vigente «arilammine» non è quasi più utilizzato. Al suo posto si suggerisce di usare il termine corrente «ammine aromatiche».

Si propone di inserire espressamente nell'elenco la parafenilendiamina, in quanto rappresenta la causa di gran lunga più frequente di malattie professionali provocate dalle ammine aromatiche ed è una sostanza fortemente sensibilizzante.

### **Disinfettanti**

L'impiego di disinfettanti nel settore sanitario è all'origine, in particolare, di dermatiti da contatto tossico-irritative e allergiche. L'asma professionale è causato più raramente dall'esposizione a vapori disinfettanti. I vapori provenienti da diversi disinfettanti hanno inoltre un effetto irritante sulle congiuntive e sulle mucose delle vie respiratorie superiori e inferiori.

### **Glutaraldeide**

Il glutaraldeide è utilizzato spesso nei disinfettanti, in particolare per la disinfezione degli strumenti. La sostanza tuttavia è usata anche in altri campi d'applicazione come nella fissazione dei tessuti. Provoca eczemi allergici da contatto e fenomeni di irritazione nella regione delle congiuntive e delle vie respiratorie, ma può anche portare a patologie allergiche a carico delle vie respiratorie.

### **Isotiazolinoni**

Gli isotiazolinoni sono impiegati sempre più spesso come conservanti, ad esempio nelle vernici, nelle lacche e nei lubrificanti di raffreddamento. Rappresentano una causa sempre più frequente di eczemi allergici da contatto. Inoltre, per via del loro effetto irritante e sensibilizzante, possono essere all'origine di malattie professionali delle vie respiratorie.

### **Lubrificanti di raffreddamento sintetici**

Spesso, oltre alle emulsioni lubrificanti di raffreddamento a base di oli minerali, sono utilizzate emulsioni lubrificanti di raffreddamento a base sintetica. Esse possono causare soprattutto malattie professionali della pelle, eczemi allergici da contatto e dermatiti da contatto irritative. Più raramente si osservano anche casi di asma professionale.

### **Tensioattivi**

I tensioattivi sono impiegati spesso nei prodotti di pulizia. In particolare possono generare fenomeni di irritazione e invecchiamento della pelle.

L'elenco delle malattie provocate da determinati lavori ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge è completato come segue.

### **Malattie cagionate da vibrazioni**

Oltre a causare la sindrome vasospastica indotta dalle vibrazioni, un quadro clinico riguardante i vasi delle dita, le vibrazioni danneggiano i nervi periferici più piccoli. Pertanto la classificazione dei disturbi dovuti agli effetti delle vibrazioni comprenderà ora non solo gli effetti radiologicamente provabili sulle ossa, sulle articolazioni e sulla circolazione periferica ma anche gli effetti neurologici sui nervi periferici.

### **Sindrome del martello ipotenare**

La sindrome del martello ipotenare consiste in un'occlusione nella zona dell'arcata palmare profonda, causata dagli effetti dei movimenti meccanici ripetuti sui muscoli tenari (uso della mano come un martello). Si tratta di un quadro clinico osservato regolarmente che ogni anno determina casi di malattie professionali.

### **Affezioni degli organi della respirazione**

In Svizzera le polveri di cereali o di farina sono al primo posto in termini numerici tra le cause dell'asma professionale. Spesso però l'origine della malattia non è riconducibile a un'allergia alla farina di frumento o di segale; anche altre farine di cereali possono provocare allergie che interessano le vie respiratorie. È perciò opportuno estendere la valutazione a tutti i cereali e le farine e rinunciare all'attuale limitazione alla farina di frumento e di segale. Inoltre tra le cause delle patologie delle vie respiratorie saranno inserite ora anche le polveri organiche. Queste ultime possono determinare quadri clinici differenti come la sindrome da polvere organica tossica, l'asma bronchiale o la polmonite da ipersensibilità.

### **Malattie trasmesse in seguito a contatto con piante**

Il contatto con le piante e alcuni loro componenti può portare a diverse malattie professionali. Le malattie professionali della pelle possono essere causate dall'effetto sensibilizzante delle piante o di alcuni loro componenti ma anche da un effetto irritante, fototossico o fotoallergico. Nel caso dei fioristi, ogni anno sono riconosciuti come malattie professionali anche i casi di asma bronchiale allergico, cui consegue di norma l'emanazione di una decisione d'inidoneità e il cambio di professione.

## **4. Entrata in vigore**

La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.